



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

**MANUALE DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO**

**PARTE SPECIALE "B"
Reati Societari**

PARTE SPECIALE "B"

REATI SOCIETARI

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 1 DI 20

Risorsa Sociale Gera d'Adda
Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

MANUALE DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO

PARTE SPECIALE "B"
Reati Societari

SOMMARIO

1. REATI SOCIETARI	3
2. FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX D.LGS 231/01 COME PREVISTO DALL'ART. 25-TER DEL DECRETO	4
<i>2.1 False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)</i>	4
<i>2.2 False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (Art. 2622 c.c.)</i>	5
<i>2.3 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (Art. 2624 c.)</i>	6
<i>2.4 Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)</i>	7
<i>2.5 Indebita restituzione dei conferimenti (Artt 2626 c.c)</i>	8
<i>2.6 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c)</i>	8
<i>2.7 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)</i>	9
<i>2.8 Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)</i>	10
<i>2.9 Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629 bis)</i>	11
<i>2.10 Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)</i>	12
<i>2.11 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)</i>	13
<i>2.12 Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)</i>	13
<i>2.13 Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.)</i>	14
<i>2.14 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.)</i>	15
3. AREE SENSIBILI	16
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI COMPORAMENTI PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.	17
<i>4.1 Obblighi a carico dei destinatari del Modello</i>	17
<i>4.2 Divieti a carico dei destinatari del Modello</i>	17
5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI COMPORAMENTI PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.	18

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 2 DI 20

Risorsa Sociale Gera d'Adda

Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

**MANUALE DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO**

**PARTE SPECIALE "B"
Reati Societari**

1. REATI SOCIETARI

Il D. Lgs. 61/2002 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alla commissione di reati societari da parte di amministratori, direttori generali o liquidatori nonché, in taluni casi, anche da loro sottoposti o altri soggetti che intrattengono rapporti qualificati con la Società (ad es. i suoi revisori).

In particolare, come previsto dall'art. 25-ter del Decreto, introdotto dal D. Lgs. 61/2002, la società può essere chiamata a rispondere nei casi di commissione dei reati in materia societaria previsti dal codice civile agli articoli 2621 – 2641. La norma precisa che la responsabilità è estesa alla società ove detti reati siano commessi nell'interesse della società stessa.

In proposito, si ritiene fondato recepire l'orientamento di autorevole dottrina, secondo cui non tutti i reati societari comportano profili di responsabilità per la società: infatti, vi sono alcuni reati la cui commissione risulta in ogni caso dannosa per la società, la cui economia sarà impoverita o comunque danneggiata, "con l'effetto che, relativamente ad essi, non si potrà configurare il presupposto di fatto della responsabilità amministrativa della società, cioè la loro commissione nell'interesse della società": trattasi in particolare dei reati di indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), ripartizione illegale degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) e illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), nonché infedeltà patrimoniale (art. 2634 e 2635 c.c.) .

Inoltre, come sottolineato anche da Confindustria, "la riforma dei reati societari e, soprattutto, la previsione di sanzioni a carico delle imprese, ripropone in modo evidente le questioni relative all'autonomia, alla collocazione nell'organizzazione aziendale, ai poteri ed alla comunicazione" da e verso l'Organismo; "tali questioni diventano ancora più delicate con riferimento ai reati in esame, configurabili quali reati "propri". Questa circostanza rende infatti problematica la mera previsione che la comunicazione delle predette anomalie sia rivolta proprio agli "unici" soggetti (apicali) che potrebbero commettere i reati che si tenta di evitare con la medesima comunicazione".

Uno dei maggiori problemi del diritto penale dell'impresa è quello dell'individuazione del soggetto che deve essere considerato destinatario delle norme penali all'interno delle organizzazioni complesse. E' opportuno premettere come il sistema penale dell'impresa sia caratterizzato dalla massiccia presenza dei c.d. reati propri, ovvero quei reati che possono essere realizzati solo da soggetti che rivestono particolari qualifiche extra-penali richiamate dalle norme incriminatrici.

Tuttavia, l'art. 2639 c.c. equipara al soggetto formalmente investito della qualifica richiesta ai fini dell'integrazione della fattispecie di reato anche "chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione", pertanto anche tali soggetti potrebbero essere ritenuti responsabili dei reati in esame.

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 3 DI 20

Risorsa Sociale Gera d'Adda

Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

MANUALE DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO

PARTE SPECIALE "B"
Reati Societari

2. FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX D.LGS 231/01 COME PREVISTO DALL'ART. 25-TER DEL DECRETO

2.1 False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)

"Salvo quanto previsto dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta".

Si tratta di un reato proprio, per la cui commissione è richiesta la qualifica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore. Il novero dei soggetti attivi è esteso dal successivo art. 2369 c.c. a "chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione" nonché a "chi è legalmente incaricato dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni gestiti dalla stessa". Il reato de quo può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell'ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell'illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma.

La condotta criminosa è duplice e si concretizza nella esposizione non veritiera di fatti materiali. Tali informazioni possono anche essere frutto di valutazioni e nella omissione di informazioni imposte ex lege. La falsità delle comunicazioni deve cadere sui bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico.

In particolare, vengono in considerazione:

Le comunicazioni false assumono rilievo penale solo ove:

- contengano falsità o omissioni che incidano sul risultato economico di esercizio (determinando una variazione del risultato economico d'esercizio, al lordo delle imposte, superiore al 5%) o sul patrimonio netto (determinando una variazione del patrimonio netto superiore al 1%) ovvero contengono valutazioni estimative che singolarmente considerate differiscono in misura superiore al 10% di quella corretta;
- siano idonee ad indurre in errore i destinatari. Tale caratteristica andrà accertata diversamente, a seconda che i destinatari siano il pubblico ovvero i soci.

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 4 DI 20

Risorsa Sociale Gera d'Adda

Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0363 3112101

		
RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA		
D.Lgs. 231/2001	MANUALE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE "B" Reati Societari

Quanto all'elemento soggettivo del reato, la norma richiede "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" ovvero il "fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto", e quindi la presenza di un dolo specifico. Il reato si consuma nel momento in cui la falsa comunicazione idonea ad ingannare il pubblico giunge a conoscenza dei destinatari; con particolare riferimento al bilancio, tale momento consumativo va individuato, per quanto riguarda i soci, nel relativo deposito per l'approvazione da parte dell'assemblea; per quanto riguarda il pubblico, col deposito successivo alla sua approvazione. La fattispecie è contravvenzionale ed è punita con l'arresto sino a due anni. La sanzione pecuniaria a carico della società varia da cento a centocinquanta quote.

2.2 False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (Art. 2622 c.c.)

"Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti a querela della persona offesa con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti dal comma 1 è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La punibilità per fatti previsti dal 1° e 3° comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore al 1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta".

La fattispecie è identica a quella di false comunicazioni sociali di cui all'art 2621; l'unico elemento aggiuntivo è dato dalla presenza di un danno per i soci o i creditori destinatari delle comunicazioni. Per quanto riguarda la condotta di reato valgono quindi le considerazioni sopra riportate *sub* art. 2621 c.c.

EDIZIONE 1	05/10/2016	REV. 2	PAG. 5 DI 20
Risorsa Sociale Gera d'Adda Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG) Tel. 0363 3112101			



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

**MANUALE DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO**

**PARTE SPECIALE "B"
Reati Societari**

2.3 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (Art. 2624 c.)

"I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni".

Si tratta di un reato proprio, per la cui commissione è richiesta la qualifica di "responsabile della revisione". Il reato de quo può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell'ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell'illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma.

La società di revisione è chiamata a verificare (art. 1555 T.U.F.):

- che nel corso dell'esercizio siano regolari la tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano.

Per l'esercizio dei suoi compiti, la società di revisione contabile ha diritto di ottenere dagli amministratori della società sottoposta a controllo documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli.

Il reato può essere posto in essere mediante due condotte, alternative ed equivalenti:

- mediante l'attestazione del falso (ad es. i revisori attestano, contrariamente, al vero, che la contabilità è stata tenuta in maniera regolare, che il bilancio corrisponde alle scritture contabili, che in conformità tra le norme dettate per la redazione del bilancio i criteri concretamente seguiti nella compilazione, ecc), ovvero
- mediante l'occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione (ad es. non sono resi noti i dati relativi allo stato economico, patrimoniale o finanziario della società sottoposta a controllo).

In entrambi i casi la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società soggetta a revisione. La condotta è sanzionata sia ove abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari della comunicazione (delitto, punito con la reclusione da uno a quattro anni); sia ove tale danno non sia stato cagionato (contravvenzione, punita con l'arresto fino ad un anno).

Il bene giuridico tutelato è dunque l'interesse patrimoniale dei destinatari delle relazioni o comunicazioni. Quanto all'elemento soggettivo del reato, sono richiesti da un lato la generica consapevolezza della falsità e di ingannare i destinatari delle comunicazioni; dall'altro l'intenzione di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (dolo specifico).

La sanzione pecuniaria a carico della società varia da cento a centocinquanta quote per la fattispecie contravvenzionale e da duecento a quattrocento quote nell'ipotesi di delitto.

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 6 DI 20

Risorsa Sociale Gera d'Adda

Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

**MANUALE DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO**

**PARTE SPECIALE "B"
Reati Societari**

2.4 Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)

"Gli amministratori che occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa".

Il reato si configura quale reato proprio, che può essere commesso solo da chi riveste la carica di amministratore; l'art. 2369 c.c. estende l'ambito dei soggetti attivi a coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla carica di amministratore. Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell'ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell'illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma.

La condotta di reato si concretizza:

- nell'occultamento di documenti
- nella realizzazione di altri artifici idonei, ove con artificio si intende una condotta di alterazione della realtà esterna ottenuta o simulando l'inesistente, o dissimulando l'esistente.

Le suddette condotte devono consistere nell'impedire o, comunque, nell'ostacolare l'esercizio dell'attività di controllo o di revisione che la legge demanda ai soci ovvero ad organi di controllo interni (collegio sindacale) o esterni. Si ritiene che non integrino il reato di impedito controllo tutte le ipotesi di ostruzione o impedimento delle funzioni di controllo, che si esauriscano in un rifiuto di informazione doverosa o in una falsa comunicazione; tali ipotesi saranno piuttosto sanzionate ex art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) o 2622 c.c. (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori). Per quanto riguarda i controlli demandati ai sindaci, l'art. 2403 c.c. individua questi ultimi con riferimento alla generale amministrazione della società, all'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, alla regolare tenuta delle scritture contabili ed alla corrispondenza del bilancio alle risultanze di queste, all'osservanza delle disposizioni codicistiche in tema di valutazione del patrimonio sociale, alla consistenza di cassa, all'esistenza di titoli di pegno, cauzione e custodia.

Va considerato che, poiché i sindaci possono avvalersi di dipendenti ed ausiliari (art. 2403 -bis c.c.), assume rilievo penale anche l'impedimento recato allo svolgimento delle funzioni demandate a tali coadiutori. Per quanto riguarda l'attività di controllo dei revisori, l'art. 155 D.Lgs. 58/98 considera la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione delle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti oltre che la conformità alle norme che li disciplinano. Con riferimento, infine ai controlli operati dai soci, consistenti nella richiesta di informazioni agli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali e nella consultazione di libri sociali e documenti, va ricordato che questi ultimi vengono in rilievo solo nelle società prive di collegio sindacale. La fattispecie è sanzionata sia che ad essa segua, sia che ad essa non segua un danno ai soci. Quanto all'elemento soggettivo del reato, l'illecito in esame postula la coscienza e volontà di impedire o ostacolare il controllo della gestione per effetto della condotta di occultamento (dolo generico) con la consapevolezza e la volontà di cagionare con tale condotta un danno ai soci (dolo eventuale, essendo sufficiente la rappresentazione della possibilità di cagionare il detto danno). La sanzione pecuniaria a carico della società varia da cento a centottanta quote.

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 7 DI 20

Risorsa Sociale Gera d'Adda

Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0363 3112101

		
RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA		
D.Lgs. 231/2001	MANUALE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE "B" Reati Societari

2.5 Indebita restituzione dei conferimenti (Artt 2626 c.c.)

"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione sino ad un anno."

La norma si pone a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale a garanzia dei creditori e dei terzi. E' reato proprio, commesso dagli amministratori fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale non avendosi in questo caso una concreta lesione del bene giuridico tutelato.

La condotta può avvenire sotto forma di restituzione, anche simulata, sotto qualsiasi forma (in modo diretto o indiretto, integrale o parziale), dei conferimenti ai soci, ovvero, vi può essere la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti. La liberazione dei conferimenti può avvenire anche in via simulata e nei confronti di uno o più soci, non occorrendo la liberazione di tutti i soci. L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico.

2.6 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c)

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono punite con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato."

L'articolo è posto a tutela dei soci e dei terzi da indebite erosioni del patrimonio sociale, che avvengono con la distribuzione di utili non realmente acquisiti o che devono, per legge, essere iscritti a riserve obbligatorie, arrecando così pregiudizio ai creditori che si vedono diminuire le risorse economiche utili al soddisfacimento del loro credito.

La norma contiene una clausola di riserva : "salvo che il fatto non costituisca più grave reato", ciò vuol dire che l'illegale ripartizione di utili o riserve può integrare anche un reato più grave quale può essere quello disciplinato dall'art 646 c.p. (appropriazione indebita).

La norma si estende anche alla ripartizione di acconti su utili, ma solo quando essi non siano effettivamente conseguiti e non siano destinati a riserva legale.

La fattispecie criminosa, di carattere contravvenzionale apparentemente di natura strutturalmente dolosa, la si ritiene punibile anche a titolo di colpa, non risultando difficile ipotizzare una ripartizione di utili dovuta a negligenza, incompetenza, imperizia degli amministratori.

Infine, la norma prevede una causa di estinzione del reato, consistente nella restituzione degli utili o nella ricostituzione delle riserve prima dell'approvazione del bilancio.

EDIZIONE 1	05/10/2016	REV. 2	PAG. 8 DI 20
Risorsa Sociale Gera d'Adda Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG) Tel. 0363 3112101			

		
RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA		
D.Lgs. 231/2001	MANUALE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE "B" Reati Societari

2.7 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.”

Il reato in esame è reato di danno che lede l’integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. La norma si riferisce alle operazioni illecite effettuate sulle azioni, sulle quote sociali, sulle azioni o quote della società controllante, dalle quali possa derivare una limitazione della sfera patrimoniale tutelata.

L’obiettivo principale della fattispecie criminosa è quello di evitare “l’annacquamento” del patrimonio nei casi in cui gli amministratori acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali, anche emesse dalla società controllante, fuori dai casi stabiliti dalla legge

EDIZIONE 1	05/10/2016	REV. 2	PAG. 9 DI 20
Risorsa Sociale Gera d'Adda Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG) Tel. 0363 3112101			



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

**MANUALE DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO**

**PARTE SPECIALE "B"
Reati Societari**

2.8 Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società e scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Si tratta di reato proprio, che può essere commesso da chi riveste la carica di amministratore; per estensione ai sensi dell'art. 2369, il reato può essere commesso anche da chi esercita tale funzione in via di fatto, ovvero da coloro che sono legalmente incaricati di amministrare i beni della società o i beni dalla stessa posseduti dall'autorità giudiziaria o dall'autorità di pubblica vigilanza. Il reato de quo può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell'ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell'illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma. La norma tutela i creditori socialmente, assicurando l'effettività ed integrità del capitale sociale in relazione ad alcune operazioni di finanza straordinaria. La condotta tipica si concretizza nell'effettuare operazioni sul capitale (fusione, scissione, riduzione) in violazione delle norme poste a tutela dei creditori. Il reato in esame è quindi integrato nelle ipotesi seguenti, ove ad esse segua un danno per i creditori:

1. riduzione del capitale

- in caso di omissione nell'avviso di convocazione e dell'assemblea delle ragioni e modalità della riduzione
- in violazione dei limiti minimi di capitale
- in violazione dei limiti ex art. 2412 (quando la società, avendo emesso obbligazioni, riduce il capitale in misura non proporzionale a quelle rimborsate)
- con eventuale acquisto di azioni proprie, in eccedenza rispetto ai limiti imposti
- facoltativa per perdite al solo fine di ripartire utili in danno dei creditori sociali (cfr. art. 2433 co. 3 : in caso di perdite non può farsi luogo a c ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente)
- allo scopo di annullare azioni proprie in precedenza acquistate
- con imputazione a riserva della parte di capitale resasi disponibile (considerato che l'imputazione a riserva è potenzialmente lesiva delle ragioni dei creditori)
- in violazione del divieto di cui all'art. 2420-*bis* (che fa obbligo alle società che hanno emesso obbligazioni convertibili in azioni di non procedere ad operazioni di riduzione, fino a quando non diano scaduti i termini fissati per la conversione)
- in presenza di delibera non iscritta nel registro delle imprese
- malgrado l'opposizione dei creditori legittimati (o senza autorizzazione del tribunale)
- in presenza di autorizzazione del tribunale ma senza prestazione di garanzia

2. fusione o scissione:

- in assenza di iscrizione nel registro delle imprese
- eseguita prima che siano trascorsi i due mesi previsti dal codice (o vi sia stato preventivo consenso o deposito preventivo o garanzia o ricorra ipotesi per cui la garanzia non è richiesta)
- eseguita malgrado l'opposizione dei creditori.

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 10 DI 20

Risorsa Sociale Gera d'Adda

Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0363 3112101

		
RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA		
D.Lgs. 231/2001	MANUALE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE "B" Reati Societari

2.9 Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629 bis)

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro stato dell'unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al d.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al d.lgs 1 settembre 1993 n. 385, del citato testo unico di cui al d.lgs n. 58 del 1998, del d.lgs 7 settembre 2005 n. 209 o del d.lgs 21 aprile 1993 n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391 primo comma, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

L'articolo ha lo scopo di punire l'ipotesi delittuosa dell'omessa comunicazione di conflitto di interessi da parte dell'amministratore o del componente il consiglio di gestione di una società quotata in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione ovvero di società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante secondo i canoni indicati dal testo Unico finanziario, o di un soggetto sottoposto a vigilanza secondo le regole di cui al Testo Unico bancario, al Testo Unico finanziario, al codice delle assicurazioni private o al decreto sulla disciplina dei fondi pensione.

In base a quanto stabilito dal comma 1 dell'art 2391 l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società. Precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Laddove viene derogato tale principio ricorre il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi punibile con la reclusione da uno a tre anni se da tale violazione derivino danni alla società o ai terzi.

EDIZIONE 1	05/10/2016	REV. 2	PAG. 11 DI 20
Risorsa Sociale Gera d'Adda Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG) Tel. 0363 3112101			



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

**MANUALE DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO**

**PARTE SPECIALE "B"
Reati Societari**

2.10 Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

Si tratta di un reato proprio, i cui soggetti attivi possono essere gli amministratori o i soci conferenti. Per estensione ai sensi dell'art. 2369 c.c. il reato può essere commesso anche da quei soggetti che, per incarico dell'autorità giudiziaria o pubblica, svolgano le funzioni di amministrazione o che comunque le svolgevano di fatto con continuità ed in modo significativo rispetto ai poteri tipici della funzione stessa. Il reato de quo può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell'ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell'illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma.

La fattispecie vuole tutelare l'effettiva ed integrale formazione del capitale sociale; ciò che si vuole garantire, cioè, è il principio di effettività del capitale, destinato ad operare nelle fasi di costituzione della società e di aumento del capitale sociale. Il reato, quindi, è integrato solo ove si verifichi l'evento di "formazione fittizia del capitale".

Tre sono le condotte incriminate che possono portare al verificarsi di tale evento:

- la prima condotta incriminata consiste nell'attribuire azioni o quote sociali per una somma inferiore al loro valore nominale;
- la seconda condotta incriminata è descritta come sottoscrizione reciproca di azioni o quote. Il requisito della reciprocità richiede l'esistenza di uno specifico accordo, avente di mira lo scambio di azioni o quote; non si presuppone, invece, la con testualità o la connessione delle due operazioni;
- la terza condotta incriminata concerne la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione. La dottrina precisa che deve intendersi rilevante ogni valutazione che abbia ecceduto i limiti di una ragionevole discrezionalità tecnica debordando in modo eccessivo e quindi arbitrario.

In tutti e tre i casi, il reato si consuma nel momento di effettiva formazione del capitale sociale, ossia, come precisato dalla dottrina, nel momento della formale dichiarazione, effettuata attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo della società o degli atti che attestano l'effettuazione di un aumento di capitale.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, attraverso le specifiche modalità di comportamento descritte nella fattispecie criminosa.

La fattispecie è sanzionata con la reclusione sino ad un anno; la società è punita con sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote.

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 12 DI 20

Risorsa Sociale Gera d'Adda

Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

**MANUALE DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO**

**PARTE SPECIALE "B"
Reati Societari**

2.11 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

Si tratta di un reato proprio, per la cui commissione è richiesta la qualifica di liquidatore della società. Il reato de quo può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell'ipotesi in cui concorrono, alla realizzazione dell'illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma

La condotta incriminata consiste nel ripartire i beni sociali tra i soci prima di avere pagato i creditori sociali, ovvero prima di avere accantonato le somme necessarie a soddisfare i medesimi.

La fattispecie è integrata solo ove la condotta cagioni un danno ai creditori. La ratio incriminatrice va ravvisata, quindi, nell'esigenza di proteggere le ragioni dei creditori, i quali hanno diritto ad essere soddisfatti sui beni sociali, prima che questi vengano ripartiti tra i soci.

Il reato richiede il dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di procedere alla ripartizione dei beni sociali fra i soci, pur nella consapevolezza che i creditori sociali non sono stati pagati per intero (né sono state accantonate le somme necessarie per pagarli) oltre alla coscienza e volontà di arrecare, mediante tale condotta, un pregiudizio economico alle ragioni di uno o più creditori. Il reato si consuma nel momento in cui è cagionato un danno ai creditori.

Il reato è procedibile a querela. La società è punita con sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentocinquanta quote.

2.12 Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Si tratta di un reato comune, per la cui commissione non è richiesta una determinata qualifica soggettiva. Di fatto, peraltro, sarà difficile che il reato sia commesso da soggetti che non rivestano almeno la qualità di socio.

La norma tutela l'interesse al corretto funzionamento dell'assemblea ed in particolare il rispetto del principio, maggioritario.

La condotta di reato consiste nell'adozione di atti simulati o fraudolenti; perché si configuri il reato tali condotte devono determinare la maggioranza in assemblea.

Quanto all'elemento soggettivo, devono sussistere la coscienza e volontà di determinare la maggioranza in assemblea nonché il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato si consuma col verificarsi dell'evento.

La società è punita con sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentocinquanta quote.

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 13 DI 20

Risorsa Sociale Gera d'Adda

Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0363 3112101

		
RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA		
D.Lgs. 231/2001	MANUALE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE "B" Reati Societari

2.13 Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.)

"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni". Si tratta di un reato comune, per la cui commissione non è richiesta una determinata qualifica soggettiva in capo al soggetto agente. L'interesse tutelato è l'economia pubblica e in particolare il regolare funzionamento del mercato.

La condotta di reato consiste:

- nella diffusione di notizie false;
- nel fatto di porre in essere operazioni simulate o altri artifici che siano concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati (cd. Informazioni price sensitive), ovvero denotino la capacità di incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false, o comunque di porre in essere operazioni simulate o altri possibili artifici, nella consapevolezza della loro concreta idoneità a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o meno, ovvero di incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone sulla stabilità di banche o gruppi bancari. La sanzione pecuniaria a carico della società varia da duecento a cinquecento quote.

EDIZIONE 1	05/10/2016	REV. 2	PAG. 14 DI 20
Risorsa Sociale Gera d'Adda Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG) Tel. 0363 3112101			

		
RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA		
D.Lgs. 231/2001	MANUALE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE "B" Reati Societari

2.14 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.)

"Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o di enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine occultano con altri mezzi fraudolenti o in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali in qualsiasi forma anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni". Si tratta di reato proprio, per la cui commissione è necessaria la qualifica di amministratore, direttore generale, sindaco, liquidatore, nonché i soggetti tenuti per legge a determinati obblighi nei confronti delle pubbliche autorità di vigilanza. Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell'ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell'illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma

La fattispecie tutela l'interesse al corretto svolgimento delle funzioni di controllo affidate alle pubbliche autorità di vigilanza. La condotta criminosa è duplice, potendo concretizzarsi:

- nella esposizione di fatti materiali non corrispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione; ovvero
- nell'occultamento con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte di fatti che avrebbero dovuto comunicare.

Quanto all'elemento soggettivo di reato, è richiesto il dolo generico, vale a dire la consapevolezza di ostacolare, con la propria condotta, le funzioni degli organismi, di vigilanza.

La fattispecie è sanzionata con la reclusione da uno a quattro anni.

La sanzione pecuniaria a carico della società varia da duecento a quattrocento quote.

EDIZIONE 1	05/10/2016	REV. 2	PAG. 15 DI 20
Risorsa Sociale Gera d'Adda Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG) Tel. 0363 3112101			

 RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA		
D.Lgs. 231/2001	MANUALE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE "B" Reati Societari

3. AREE SENSIBILI

Ai fini della presente parte speciale, tenuto conto delle attività concretamente svolte dalla Società, le attività reputate a rischio di commissione di reati di cui all' art. 25-ter del D.Lgs 231, sono state identificate nelle seguenti:

a) Per quanto concerne i reati di cui agli artt. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) e 2622 c.c. (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori), tutte le attività riguardanti il processo di redazione del bilancio e delle relazioni annuali ed infra annuali (relazioni trimestrali, semestrali, nota integrativa e relazione sulla gestione):

b) Relativamente al reato di cui all' art. 2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve), tutte le attività riguardanti il processo di distribuzione utili e/o riserve in conformità agli obblighi di legge;

c) Per il reato di cui all' art. 2638 c.c. (ostacolo all' esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) tutte le attività connesse alla esposizione di fatti non corrispondenti al vero oppure all' occultazione di fatti ed informazioni che avrebbero dovuto essere comunicati ad autorità pubbliche di vigilanza, quali ad esempio l' Ufficio italiano dei cambi oppure la banca d' Italia.

EDIZIONE 1	05/10/2016	REV. 2	PAG. 16 DI 20
Risorsa Sociale Gera d' Adda Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG) Tel. 0363 3112101			



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

MANUALE DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO

PARTE SPECIALE "B"
Reati Societari

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI COMPORAMENTI PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

Tutte le operazioni sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti e alle procedure aziendali, ai valori e alle politiche della società e alle disposizioni contenute nel presente Modello.

4.1 Obblighi a carico dei destinatari del Modello

Il Modello di SGI SRL prevede a carico dei destinatari l' espresso obbligo di:

- adempiere alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti;
- operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e procure loro conferite;
- rispettare le prescrizioni previste dalle disposizioni di riferimento;
- ottemperare alle istruzioni impartite dai superiori gerarchici;
- assicurare il pieno supporto agli Organi di Controllo nello svolgimento delle attività di loro competenza.
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno (ad esempio società di revisione) sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di azioni o strumenti finanziari.

4.2 Divieti a carico dei destinatari del Modello

Il Modello di SGI SRL prevede a carico dei il divieto a carico dei destinatari di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato di cui all' art. 25-ter del D.Lgs 231
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 17 DI 20

Risorsa Sociale Gera d'Adda

Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

**MANUALE DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO**

**PARTE SPECIALE "B"
Reati Societari**

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

Nei processi Amministrazione, Finanza e Controllo particolare attenzione deve essere posta alla gestione delle risorse finanziarie, alle attività riguardanti la formazione e redazione del Bilancio e delle situazioni Infra annuali, alle operazioni con la società e alle attività riguardanti l'assolvimento degli obblighi tributari, previdenziali e assistenziali. Conseguentemente, i destinatari dei processi a rischio sopra riportati devono attenersi alle seguenti misure preventive:

a) per le attività riguardanti la gestione finanziaria:

- assicurare il monitoraggio sui flussi in entrata e in uscita inerenti le operazioni con le società controllate (incasso e pagamento di acconti su dividendi e distribuzione dividendi);
- assicurare che le operazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività correnti della società, siano avvenute nel rispetto delle modalità e dei poteri previsti nello Statuto sociale;
- assicurare che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;
- assicurare che tutte le operazioni effettuate, che impattano sulla tesoreria siano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.
- assicurare che i rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti e con i fornitori siano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni.

b) per le attività riguardanti la formazione e redazione del bilancio e delle situazioni infra annuali:

- garantire l'accuratezza dei dati di competenza per la corretta rappresentazione degli stessi in bilancio e nelle situazioni contabili periodiche elaborando e predisponendo gli accertamenti di competenza;
- predisporre tutte le valutazioni necessarie alla corretta rappresentazione in bilancio delle attività e passività, incluse le operazioni c.d. fuori bilancio;
- effettuare periodiche riconciliazioni dei dati contabili relativi alle operazioni poste in essere, comprese quelle Infragruppo e con parti correlate e le operazioni fuori bilancio;
- assicurare che la nota integrativa contenga tutte le informazioni utili alle operazioni intercorse tra la società e le società controllate e controllanti con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie e sulle operazioni compiute tra le stesse nel corso dell'esercizio, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in relazione alle operazioni previste nell'oggetto sociale;
- assicurare che sia stata rispettata la normativa fiscale e previdenziale in vigore;
- attestare che i dati, le valutazioni e le riconciliazioni fornite ed elaborate sono corrispondenti a criteri di correttezza e veridicità, secondo quanto disposto dal Codice Civile e dai Principi Contabili di riferimento.

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 18 DI 20

Risorsa Sociale Gera d'Adda

Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

**MANUALE DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO**

**PARTE SPECIALE "B"
Reati Societari**

Oltre alle regole e ai principi già descritti, i destinatari devono osservare le procedure organizzative di redazione del bilancio d'esercizio, delle relazioni infra annuali e riguardanti la gestione della Tesoreria

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 19 DI 20

Risorsa Sociale Gera d'Adda
Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363 3112101

		
RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA		
D.Lgs. 231/2001	MANUALE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE "B" Reati Societari

Gli Amministratori devono nella conduzione dei Consigli di Amministrazione:

- assicurare che le delibere del Consiglio di Amministrazione siano assunte conformemente a quanto previsto dallo Statuto, dalle norme di legge vigenti e da quanto previsto nel presente documento;
- assicurare il puntuale rispetto delle norme di legge a tutela dell'integrità del capitale;
- verificare che le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione siano puntualmente e correttamente eseguite attenendosi a quanto previsto agli articoli 3 e 5 del Codice Etico;
- non assegnare incarichi di consulenza al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione e a dipendenti della P. A.;
- assicurare il pieno supporto agli Organi di Controllo nello svolgimento delle attività di loro competenza.

Nel processo comunicazioni societarie, gli Amministratori devono:

- garantire che tutte le informazioni sociali trasmesse all'esterno (media, società di rating ecc.), siano rispondenti all'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
- garantire che tutte le informazioni trasmesse siano rintracciabili negli atti e nei libri societari.

EDIZIONE 1	05/10/2016	REV. 2	PAG. 20 DI 20
Risorsa Sociale Gera d'Adda Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG) Tel. 0363 3112101			